

(I lavori iniziano alle ore 9.34 con l'esame del punto all'o.d.g. inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")

Interrogazione a risposta indifferibile e urgente n. 881 presentata dai Consiglieri Bertola, Bono, Frediani e Valetti, inerente a "Rappresentanza delle Associazioni ambientaliste all'interno degli Enti di gestione dei Parchi"

PRESIDENTE

Buongiorno, colleghi. Iniziamo i lavori del sindacato ispettivo proponendo l'esame dell'interrogazione indifferibile e urgente n. 881, presentata dal Consigliere Bertola e altri, avente ad oggetto *"Rappresentanza delle Associazioni ambientaliste all'interno degli Enti di gestione dei Parchi"*.

La parola al Consigliere Bertola per l'illustrazione.

BERTOLA Giorgio

Grazie, Presidente.

L'interrogazione riguarda la rappresentanza delle associazioni ambientaliste all'interno degli Enti di gestione dei Parchi.

Va richiamato l'articolo 14 della legge regionale 3 agosto 2015 n. 19, che ha modificato, come ben sappiamo, la legge n. 19 del 2009 in tema di gestione delle aree protette regionali.

L'articolo 15 della legge 19 del 2009, così come modificato dalla legge approvata la scorsa estate, chiede che tra i membri del Consiglio sia garantita la rappresentanza delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative. La designazione dei membri deve essere fatta dalla comunità del Parco, che è l'espressione dei Sindaci e dei Comuni e dei Presidenti e degli altri Enti locali il cui territorio ricade all'interno delle aree protette e ovviamente deve garantire la rappresentanza di queste associazioni. Allora, in quello che è stato un po' per tutti anche un monitoraggio degli effetti della legge dalla sua approvazione dall'estate scorsa fino adesso, pare che nell'applicazione concreta di questa norma non è stata garantita l'efficacia di questa norma così come è stata formulata.

Ci hanno segnalato che più di una volta i membri, che dovrebbero rappresentare il mondo ambientalista, non sono veramente espressione degli interessi di protezione e tutela ambientale.

Cito un esempio su tutti, che riguarda il Parco della collina del Po torinese: è stato eletto un noto appassionato cacciatore, ex Presidente di Ambito Territoriale di Caccia, quindi palesemente amante della caccia e fautore ad esempio delle grandi opere. Questo sembra essere fortemente in contrasto con quanto previsto dalla legge, fermo restando che ognuno può avere le opinioni che vuole, poi però non può professarsi come rappresentante di associazioni che tutelano l'ambiente. Va detto che ci sono circa 80 associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero, ma molte magari, negli anni, non sono più attive.

Ci è stato segnalato anche che l'associazione Pro Natura ha presentato un esposto al Presidente della Regione affinché non ratifichi la nomina dei rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale, laddove questa sia effettuata in contrasto con le norme legislative, ovviamente.

Quindi, chiediamo all'Assessore quali provvedimenti intende prendere al fine di rendere effettivamente applicata questa norma, che prevede la rappresentanza delle associazioni ambientaliste e se sia stata fatta una verifica dell'applicazione della legge in questi mesi.

Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, collega Bertola.

La parola all'Assessore Valmaggia per la risposta.

VALMAGGIA Alberto, Assessore all'ambiente

Grazie, Presidente.

Com'è noto, l'articolo 15, comma 2 della legge regionale 19/2009, stabilisce ora che i membri del Consiglio dell'ente di gestione delle aree protette siano *"nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della comunità delle aree protette... in modo che sia garantita la rappresentanza delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale)"*.

L'articolo 13 della legge 349/1986 dispone a sua volta: *"Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta"*.

Ho richiamato questi due passaggi normativi, regionale e nazionale, per dire che sono le comunità delle aree protette, a seguito delle candidature proposte dalle varie associazioni ambientaliste a provvedere alla scelta che loro compete per legge designando, di volta in volta, i soggetti che hanno ritenuto più consoni a rappresentare le istanze ambientaliste nel consiglio dell'ente.

L'unico requisito richiesto dalla legge regionale per le associazioni ambientaliste deputate a formulare candidature per le designazioni di competenza delle comunità delle aree protette è il riconoscimento ministeriale di cui sopra, a fronte del quale deve presumersi che tutte le associazioni, in quanto iscritte nell'elenco ex articolo 13 della legge 349/1986, siano in grado di rappresentare le istanze ambientali all'interno del consiglio dell'ente in cui vengono nominati i propri rappresentanti.

Anche le sedi periferiche sono articolazioni attraverso le quali l'associazione opera a livello locale per conseguire le finalità istituzionali in una data area di riferimento. Pertanto, appare verosimile che iniziative di portata locale, come la scelta del soggetto da candidare a rappresentare l'associazione in un ente a dimensione territoriale circoscritta, come nel caso di specie, possa essere compiuta anche dalla sezione locale e non necessariamente dalla sede nazionale dell'associazione.

In sostanza, il legislatore nazionale ha attribuito alla Regione la sola scelta del Presidente dell'ente di gestione ed ha riservato alla piena autonomia degli enti costituenti la comunità delle aree protette (Comuni, Province, Unioni montane e Città metropolitane) l'indicazione degli altri componenti del consiglio. Unico requisito è che i rappresentanti abbiano un riferimento all'Albo nazionale delle associazioni ambientaliste.

Ne consegue, quindi, l'insindacabilità delle designazioni effettuate dalla predetta comunità da parte dell'Amministrazione regionale, una volta appurata l'esistenza dell'unico requisito richiesto dalla legge, cioè la candidatura formulata da un'associazione riconosciuta dal Ministero.

Pertanto, non si ritiene, alla luce delle argomentazioni addotte, come Regione, necessario assumere alcun provvedimento particolare, così come richiesto dai Consiglieri regionali, "al

fine di rendere effettivamente applicabile" la norma in argomento.
Grazie.

PRESIDENTE

Grazie, Assessore Valmaggia.

OMISSIS

*(Alle ore 10.09 il Presidente dichiara esaurita la trattazione del punto all'o.d.g.
inerente a "Svolgimento interrogazioni e interpellanze")*

(La seduta ha inizio alle ore 10.15)